Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 D.lqs 117/2017 e art.26 D.lqs 105/2018

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato denominata "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORBETTA – ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1.1 È costituita, con atto di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia con C.F. 90028650159 e conformemente ai sensi della Carta Costituzionale, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORBETTA ODV", siglabile "GVPCC OdV".
- **1.2** Con Sede Legale in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, 3. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio direttivo.
- **1.3** Il Consiglio direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi o sezioni distaccate anche in altre località.
- 1.4 La durata dell'OdV è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

- **2.1** L'OdV non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
- PROTEZIONE CIVILE ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.
- **2.2** In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'OdV si propone di svolgere:
 - attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento art. 2 commi da 1 a 7 Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1:
 - attività di tutela e di valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente;
 - attività di cooperazione con Enti o Istituzioni pubbliche e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
 - diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile in ambito scolastico e verso la cittadinanza;
 - attività di intervento specialistico, derivate dalle competenze acquisite dai soci volontari nell'ambito dei piani di formazione specifici previsti per volontari di Protezione Civile tenuti a livello Provinciale e Regionale (es. interventi di tipo idraulico-idrogeologico, logistica/gestionale, attività di formazione e divulgazione della cultura della Protezione Civile in ambito scolastico, ecc....);
 - interventi in ausilio degli Enti Locali a lei convenzionati ed alle altre componenti del Sistema Nazionale della Protezione Civile;
 - attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre.

- L'organizzazione può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di specifiche attività in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione, evento ecc..., fatte salve che esse risultino legittimamente eseguibili a cura dei propri aderenti. In tal caso è escluso l'impiego di loghi, stemmi o emblemi riconducibili alla protezione civile;
- attività di raccolta fondi occasionale realizzate in luogo pubblico, in occasione di manifestazioni o ricorrenze, durante i quali l'OdV fa conoscere le proprie attività, chiede alla cittadinanza collaborazione, interessamento e volontariato, chiede erogazioni liberali; svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- **2.3** Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
- **2.4** L'OdV potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore ed autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 3 - Patrimonio e risorse economiche

- 3.1 Il patrimonio dell'OdV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- **3.2** L'OdV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.);
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
 - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- **3.3** L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo è depositato e consultabile presso la sede dell'OdV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- **3.4** E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.5 E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Membri dell'OdV

- **4.1** All'OdV possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'OdV e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'OdV si propone.
- **4.2** Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
- 4.3 Il numero degli aderenti è illimitato.
- **4.4** Sono membri dell'OdV i soci fondatori e tutte le persone fisiche, non inferiore a sette, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'OdV.
- **4.5** Le diverse classificazioni di soci sono previste nel regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea. Le diverse categorie sono previste a supporto dei percorsi formativi che i soci volontari dovranno svolgere e superare. I soci Onorari, la cui nomina è conferita per meriti dall'Assemblea, sono individuati dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- **5.1** L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo:
 - **5.1.1** è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'OdV;
 - **5.1.2** è subordinata dal superamento del periodo di prova della durata di almeno sei mesi durante il quale l'aspirante socio viene considerato "in prova" e deve essere affiancato ad un Socio Operativo. Nel corso di tale periodo viene effettuata la "verifica preventiva", da parte dei componenti del Consiglio direttivo;
- **5.2** Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
- **5.3** L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
- **5.4** In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- **5.5** In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- **5.6** La qualità di socio si perde:
 - per decesso;

- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa (da versare entro il 31 Marzo dell'anno in corso) trascorsi 2 mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV.
- **5.7** L'esclusione dei soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera inappellabile del Collegio dei Probiviri.
- **5.8** Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'OdV. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
- **5.9** Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
- 5.10 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- **5.11** Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- accedere alle cariche associative solamente una volta decorsi dodici mesi dall'ammissione a socio durante i quali abbia preso parte ad attività programmate e/o ad eventuali emergenze;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'OdV, con possibilità di ottenerne copia;
- Ogni socio può votare una volta sola.

6.2 I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito ogni qual volta si renda necessario, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'OdV;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il 31 marzo dell'anno in corso;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- di attrezzarsi di quanto gli necessiti per poter attuare un intervento tempestivo, competente ed autonomo almeno per le prime ore di attività dell'emergenza.

Art. 7 - Organi dell'OdV

7.1 Sono Organi dell'OdV:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
- il Collegio dei Probiviri;

Art. 8 - L'Assemblea

- **8.1** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- **8.2** Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- **8.3** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- **8.4** L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- **8.5** La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con un minimo 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima con una differenza minima di 24 ore.
- **8.6** In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- **8.7** Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- **8.8** L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'OdV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria dei Soci

- **9.1** L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- **9.2** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- **9.3** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 9.4 L'Assemblea ordinaria:
 - Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.;

- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elegge tra i soci i componenti il Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stesso.
- **9.5** Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria dei Soci

- **10.1** La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 8 e 9.
- **10.2** Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- **10.3** L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

- **11.1** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- **11.2** L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- **11.3** Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- **11.4** Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- **11.5** In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del

Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

- **11.6** Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- **11.7** Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- **11.8** Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - Ha facoltà di costituire Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- **11.9** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- **11.10** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 1 volta ogni 3 mesi nel corso dell'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
- **11.11** La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con un minimo di 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- **11.12** I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- **11.13** Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 12 - Il Presidente

- 12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- **12.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la

facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

- 12.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- **12.4** Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 - Organo di controllo

13.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

- **14.1** L'Assemblea ordinaria può nominare e attivare, tra i Soci, i tre componenti del Collegio dei Probiviri e al suo interno il Presidente.
- **14.2** Il Collegio e convocato dal suo Presidente o, in sua mancanza, dal più anziano tra i Probiviri, quando il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta.
- **14.3** Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

- **14.4** Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
- **14.5** Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.
- **14.6** Il Collegio esprime il proprio parere vincolante al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico.

Art. 15 – Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro

15.1 Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'OdV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 - Scioglimento

- **16.1** L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- **16.2** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza.Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- **16.3** L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 - Norme finali

- **17.1** Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
- **17.2** I regolamenti interni, le Disposizioni, emessi dagli Organi Competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti.

Corbetta, 09/07/2019

Il Presidente